

“ALLEGATO A” – SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

COMODATO D’USO PER UTILIZZO DI IMMOBILE AI FINI DELLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE E DI COSTITUZIONE DI UNIONI CIVILI

L’anno ... addì ... del mese di ... in Chiavari e nella casa Comunale sita in Chiavari (GE) - Piazza N.S. dell’Orto n. 1.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, le parti sottoscritte:

PER LA PARTE COMODANTE:

- ... nato a ... il ... il quale interviene in qualità di proprietario/ ... (*nel prosieguo “Comodante”*).

PER LA PARTE COMODATARIA:

- BASSI Marta, nata a Milano il 04.06.1984, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene in questo atto in qualità di Dirigente del Settore 2 – Affari generali – Servizi Demografici (giusto decreto sindacala n. 21 del 31.12.2020 – Prot. 50747 – in atti , in rappresentanza, per conto e nell’esclusivo interesse del COMUNE DI CHIAVARI, con sede in Chiavari (GE) – Piazza N.S. dell’Orto n. 1, C.F. 00592160105 e P. IVA 00170160998, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 (e dell’art. ... dello Statuto Comunale); in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ... , agli atti (*nel prosieguo “Comodataria” o “Comune”*);

ART. 1 – OGGETTO

Il ..., come rappresentato, concede in uso gratuito al Comune di Chiavari, che come rappresentato accetta, facente parte del fabbricato denominato ... , sito in Comune di Chiavari (GE), alla Via ... n. ... :

- locali/e costituente porzione di unità immobiliare al piano ... , tra confini: ... , *salvis*; così individuato in Catasto:

C.F. Comune di Chiavari (GE) Fg. ... Sez. ... Part. ... sub ... (porzione) p. ... zc. ... cat. ... cl. ... vani ... mq. ... rce.

Il locale oggetto del presente contratto risulta altresì puntualmente individuato nell’elaborato grafico che si allega al presente contratto sotto la lettera “A”.

ART. 2 – DESTINAZIONE

Quanto sopra viene concesso in comodato d’uso gratuito al Comune di Chiavari per la celebrazione di matrimoni con rito civile o la costituzione di unioni civili, andando quindi a costituire, detto locale e le pertinenze funzionali allo stesso, un Ufficio distaccato di Stato Civile per il tempo di attivazione del presente comodato.

Nel corso del rito, il luogo della celebrazione di matrimonio/costituzione di unione civile è ad ogni effetto “*Ufficio di Stato Civile*” da ritenersi ad ogni effetto “*Casa Comunale*” e pertanto non potranno essere consentite attività incongruenti o lesive del decoro proprio delle finalità pubbliche e istituzionali.

ART. 3 – ALLESTIMENTO

All’arrivo dell’Ufficiale di Stato Civile, l’ambiente di cui al precedente art. 1 deve risultare adeguato all’espletamento di funzioni pubbliche, e cioè arredato in modo decoroso e dotato di un minimo

indispensabile di strutture che consentano il regolare svolgimento della celebrazione/costituzione, secondo le disposizioni rappresentate dall'Ufficio di Stato Civile stesso (almeno n.1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate ai fini della sottoscrizione dell'atto pubblico; n. 1 sedia/poltroncina/seduta per l'Ufficiale di stato civile celebrante; n. 4 sedie/poltroncine/sedute per gli sposi e i testimoni).

Il Comodante concede l'esclusiva disponibilità di quanto in oggetto durante la celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile, nei periodi e orari preventivamente concordati tra Comune e Comodante, sulla base delle richieste dei nubendi, della concomitanza delle celebrazioni in altri luoghi e delle disponibilità dei locali, con preavviso di almeno 90 (NOVANTA) giorni. Nei momenti prescelti, gli ambienti oggetto del presente contratto, meglio descritti al precedente art. 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle connesse alla celebrazione/unione. In occasione della celebrazione del matrimonio o della costituzione di unione civile, in forma preventiva al fine di assicurare il regolare svolgimento delle stesse, il Comodante dovrà fornire adeguata informazione circa l'esclusività d'uso e la funzione principale del luogo.

Per ogni celebrazione/costituzione, il Comodante dovrà comunque garantire un adeguato allestimento minimo comprendente almeno:

- n. 1 tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate, a insindacabile giudizio dell'Ufficiale di Stato Civile, alla sottoscrizione di un atto pubblico;
- n. 4 sedie/poltroncine/sedute, una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni, disposte su indicazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
- n. 1 sedia/poltroncina/seduta per il celebrante.

Il Comodante potrà a propria discrezione, e a proprie cura e spese, allestire altre adeguate sedute a disposizione dei convenuti.

Durante la celebrazione del rito civile il locale/lo spazio concesso deve recare esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea secondo le indicazioni date dal Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del cerimoniale di Stato -. Al termine della celebrazione i ridetti vessilli dovranno essere rimossi dal concedente, adeguatamente conservati in modo da evitare qualsiasi uso indebito e riposizionati al momento della successiva celebrazione di matrimonio o di costituzione dell'unione civile per i summenzionati fini istituzionali. Il concedente si impegna comunque ad evitare che venga fatto un uso indebito o improprio di detti vessilli.

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile il matrimonio o l'unione civile devono essere celebrati in luogo aperto al pubblico, pertanto, in coincidenza con la sua celebrazione, deve essere garantito a chiunque libero accesso all'Ufficio distaccato di Stato Civile. Il Comodante ha l'obbligo di adottare le misure necessarie affinché non vi siano impedimenti per l'ingresso e la permanenza nel luogo di celebrazione.

La celebrazione, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 817-819 del codice civile, potrà avvenire anche nelle pertinenze (giardini, parchi, saloni...) di dell'immobile/struttura/luogo concesso qualora tali pertinenze siano destinate in modo durevole al servizio dell'immobile/struttura/luogo stesso.

È diritto del comodatario ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.

ART. 4 –ORGANIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI

La data e l'orario di ciascuna cerimonia dovranno essere concordati dai nubendi o dai contraenti l'unione civile con l'Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo, comunque non inferiore a 90 (NOVANTA) giorni. L'Ufficio di Stato Civile provvederà preliminarmente ad accertare la disponibilità alla celebrazione da parte del Sindaco o suo delegato nonché la compatibilità della richiesta con la concomitanza di ulteriori celebrazioni.

In nessun caso possono essere effettuate prenotazioni della cerimonia senza preventivo assenso dell'Ufficio di Stato Civile a cui compete, in via esclusiva, la gestione del calendario delle celebrazioni e l'organizzazione della funzione.

ART. 5 – CONDIZIONI – COSTI

Per il servizio di celebrazione del matrimonio civile o di costituzione dell'unione civile reso dal Comune è dovuta da parte dei nubendi o dei contraenti l'unione civile apposita tariffa – approvata con delibera di Consiglio Comunale – e da versare direttamente al Comune medesimo.

Il comodante può concordare con i nubendi o contraenti l'unione civile un allestimento di maggior prestigio rispetto all'arredamento minimo richiesto dal Comune ed i relativi costi restano a totale carico delle parti private, rimanendo l'Amministrazione comunale totalmente estranea ai rapporti commerciali tra privati.

I costi per eventuale maggior utilizzo dell'immobile o struttura o luogo, al di fuori della celebrazione, o per la fruizione – da parte dei nubendi o contraenti l'unione civile – di servizi erogati all'interno dell'ambiente o luogo medesimo per fini commerciali (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivi: ristorazione, ospitalità, intrattenimento, ecc. ...) sono determinati dal Comodante-proprietario/titolare del bene e rientrano nell'ambito dei rapporti negoziali tra le parti private, rispetto ai quali il Comune di Chiavari è e rimarrà totalmente estraneo.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI TRA LE PARTI

Il Comodante garantisce sotto la propria totale responsabilità che quanto in oggetto soddisfa tutti i requisiti e le prescrizioni di idoneità ed agibilità conforme alla destinazione d'uso e solleva il Comune di Chiavari da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Comodante è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti e della struttura, sia degli ambienti di celebrazione che dei luoghi di accesso; il numero massimo dei partecipanti dovrà essere adeguato alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei medesimi.

Al Comodante compete, altresì, di provvedere all'allestimento e alla pulizia del locale adibito alla celebrazione del matrimonio civile o dell'unione civile; a carico dello stesso sono le eventuali spese sia ordinarie che straordinarie, comprese le utenze, per il decoroso mantenimento degli ambienti e relative pertinenze e per il loro godimento da parte del Comune.

Il Comodante fornisce, inoltre, specifica garanzia in ordine alla circostanza che la struttura in oggetto è conforme ai requisiti di legge in merito alle norme per il superamento delle barriere architettoniche nonché di idoneità, agibilità e sicurezza.

In relazione all'utilizzo per il quale è concesso quanto in oggetto, il Comodatario non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso né per eventuali danni arrecati a terzi o da terzi a cose e/o persone o per infortuni. A carico del bilancio comunale non grava alcun onere derivante dalla stipula del presente contratto.

Il Comodatario è espressamente esonerato da ogni responsabilità per azioni, omissioni di terzi, danni o infortuni che possano derivare a cose e/o persone, compiuti o verificatisi durante l'utilizzo del locale, immobile, struttura o luogo ove si celebra il rito, oggetto del presente comodato. Tali responsabilità ed eventuali spese relative restano ad esclusivo carico del Comodante, il quale è tenuto a dotarsi di adeguata copertura assicurativa a tutela dei rischi di cui sopra tenendo esonerato il Comune da qualsiasi onere, spesa e responsabilità (si dà atto che il Comodante ha prodotto contratto di assicurazione con la compagnia.... in data.... n. per eventuali danni a cose e/o persone).

L'istituzione di Ufficio distaccato di Stato Civile e la concessione di quanto in oggetto in comodato d'uso gratuito non comporta per il Comodante l'acquisizione di diritti o benefici, né sotto il profilo economico né sotto il profilo di eventuali servizi collegati.

ART. 7 – DURATA

Il presente contratto decorre dal ... per la durata di anni 3 (TRE). Viene, quindi, fissata la data di scadenza del In qualunque momento le parti potranno comunque recedere dal contratto di comodato con almeno 3 (TRE) mesi di preavviso. L'efficacia della cessazione deve comunque fare salve le celebrazioni/costituzioni già prenotate e confermate.

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata.

Nell'arco temporale sopra indicato, il comodato d'uso si attiverà di volta in volta per i giorni e orari necessari all'espletamento delle attività relative alla celebrazione dei matrimoni civili e alla costituzione delle unioni civili. Ad ogni attivazione il comodato d'uso avrà durata necessaria allo svolgimento della celebrazione/costituzione medesima e il locale oggetto del presente contratto deve essere destinato, per tutto il tempo necessario, esclusivamente all'attività amministrativa sottesa al rito nuziale o alla costituzione dell'unione civile e, pertanto, sottratto alla fruizione da parte di altri soggetti.

In deroga alla predetta disciplina di recesso, è fatta comunque salva la facoltà del Comune di recedere dal contratto in qualunque momento e senza preavviso per ragioni di superiore interesse pubblico e/o per sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto.

ART. 8 – AVVIO E DECADENZA

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto la Giunta Comunale provvederà con delibera all'Istituzione di separato Ufficio di stato civile, da inviarsi alla competente Prefettura U.T.G. ex art. 3 D.P.R. 396/2000. L'avvio delle celebrazioni dei matrimoni e delle costituzioni di unioni civili è subordinato all'esecutività degli atti e al completamento degli adempimenti necessari. E facoltà delle parti recedere dal presente accordo con comunicazione scritta all'indirizzo PEC comune.chiavari@cert.legalmail.it ovvero via posta raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Chiavari - Piazza N.S. dell'Orto n. 1 – 16043 Chiavari (GE).

ART. 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Sono causa di risoluzione immediata del presente contratto:

- l'irregolarità del Comodante in materia previdenziale e assicurativa, come comprovata dal DURC;
- la sussistenza, nei confronti del Comune di Chiavari, di qualsiasi tipo di pendenza debitoria di qualsiasi natura per somme certe, liquide ed esigibili.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente atto il Comodante ed il Comodatario si autorizzano reciprocamente, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per tutte le attività ed operazioni tecnico-amministrative connesse al perseguimento delle finalità di cui al presente contratto di comodato d'uso ed all'esecuzione del medesimo.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà improntato a liceità e correttezza.

I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti al Capo III del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento dei dati e soggetto attivo della raccolta degli stessi è il Comune di Chiavari (info@comune.chiavari.ge.it), nella persona del Sindaco *pro tempore*.

Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marta Bassi in qualità di Dirigente del Settore 2 – Affari Generali – Servizi Demografici, presso il quale sono conservati i dati (marta.bassi@comune.chiavari.ge.it, statocivile@comune.chiavari.ge.it).

Responsabile della protezione dei dati Avv. Massimo Ramello, comune.chiavari@gdpr.nelcomune.it – dpo@pec.gdpr.nelcomune.it.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le spese, imposte, tasse e oneri inerenti e conseguenti al presente contratto di comodato d'uso necessarie al perfezionamento ed alla registrazione del medesimo, nessuna esclusa, sono a totale cura e carico del Comodante, il quale, eseguita la registrazione del contratto, ha l'obbligo specifico di trasmetterne un originale al Comune di Chiavari.

Ogni e qualunque controversia inerente e conseguente al presente contratto è rimessa al Foro di Genova.

Ad ogni fine relativo al presente rapporto, ivi comprese le eventuali contestazioni giudiziarie, le parti eleggono domicilio presso gli indirizzi come indicati in comparsa.

Per le comunicazioni inerenti e conseguenti al presente rapporto, le parti indicano anche i seguenti recapiti:

- per il Comune: email: info@comune.chiavari.ge.it – PEC comune.chiavari@cert.legalmail.it
- per il Comodante: ... – email: ... – PEC ...

Per tutto quanto non espressamente contemplato nella presente scrittura si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di comodato e alle leggi in vigore per quanto applicabili.

IL COMODATARIO

IL COMODANTE
